

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Licia Centro, gli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella per il convenuto Crocetta Rosario, gli avvocati Massimiliano Mangano e Antonietta Sartorio per il convenuto Polizzotto Stefano

FATTO

A)- La Procura regionale, con atto di citazione depositato in segreteria il 1° agosto 2018 e ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Crocetta Rosario e Polizzotto Stefano; ha premesso che con segnalazione acquisita il 13 febbraio 2017 (prot. 4426), il Dirigente del Servizio VIII del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale della Regione siciliana trasmetteva alla Procura copia del decreto dirigenziale (DDS) n. 8603 del 22 dicembre del 2016, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza n. 840 del 2016 del Tribunale di Palermo. Con tale decreto veniva disposto l'impegno e la liquidazione della somma complessiva di euro 244.567,33 (importo comprensivo degli arretrati Irap e delle spese di lite) a carico dell'Amministrazione regionale ed a favore del prof. Biagio Bossone, già Ragioniere generale della Regione siciliana fino al 23 novembre 2012. Il pagamento avveniva in esecuzione della sentenza citata, con la quale il Tribunale di Palermo condannava la Presidenza della Regione siciliana a corrispondere l'intero trattamento economico spettante al prof. Bossone fino alla naturale scadenza del contratto di lavoro dallo stesso sottoscritto ed anticipatamente revocato, in applicazione dell'istituto dello *spoils system*, da Rosario Crocetta, all'epoca dei fatti Presidente della Regione siciliana. Invero, la Giunta precedente quella

presieduta dal Crocetta con decreto n. 566 del 14 febbraio 2012

nominava il prof. Biagio Bossone dirigente generale esterno dalla

Giunta regionale precedente, conferendogli l'incarico di Dirigente

generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro e quello *ad*

interim per il Dipartimento delle finanze. Entrambi gli incarichi venivano

revocati con effetto dal 23 novembre 2012 dal nuovo Presidente della

Regione, Crocetta, nel frattempo insediatosi, con Decreto

presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012, poi ratificato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 466 del 30 novembre 2012.

La Procura ha osservato che il decreto presidenziale n. 576/2012, oltre

al riferimento all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000

e allo *spoils system* ivi previsto, fa espressa menzione della

disposizione di cui all'art. 41 del contratto collettivo regionale di lavoro

(CCRL) 2002/2005 del personale con qualifica dirigenziale della

Regione siciliana che prevede la facoltà, per l'amministrazione, di

risolvere anticipatamente il contratto individuale di conferimento di

incarichi dirigenziali generali rispetto alla scadenza naturale nell'ipotesi

prevista dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10/2000. La

medesima clausola contrattuale dispone che, nell'ipotesi di revoca

anticipata dell'incarico, ex art. 9, comma 3, della legge regionale

10/2000, i dirigenti hanno diritto al trattamento economico

fondamentale ed accessorio goduto fino alla scadenza naturale del

contratto e comunque almeno per un anno o alternativamente ad un

incarico equivalente.

Tanto premesso in fatto, la Procura in citazione ha dedotto che il

pagamento di euro 244.567,33 in favore del prof. Biagio Bossone

costituisce un danno erariale e risulta causalmente riconducibile al

comportamento colposo sia di Rosario Crocetta, che, nella qualità di

Presidente protempore della Regione siciliana, disponeva la revoca

anticipata dell'incarico conferito al prof. Bossone, sia dell'avv. Stefano

Polizzotto, Capo della Segreteria tecnica all'epoca dei fatti,

quest'ultimo investito, per espressa previsione normativa, della

preliminare attività istruttoria con riferimento ai provvedimenti adottati

dal Presidente della Regione (cfr. art. 4, comma 6, della l.r. 10/2000 e

art. 2, comma 8, del D.P. Reg. n. 8 dell'11 maggio 2001).

In particolare, ad avviso della Procura, la condotta del Crocetta

risulterebbe connotata dall'elemento psicologico della gravità della

colpa, avendo egli sottoscritto un provvedimento di revoca, consentito

sì dalla vigente normativa regionale, ma la cui adozione - proprio in

ragione delle conseguenze di carattere patrimoniale- avrebbe dovuto

essere preceduta da una doverosa ponderazione in termini di

costi/benefici per l'Amministrazione, di cui non vi è traccia nella

determinazione presidenziale. La revoca risulterebbe adottata con

effetto immediato e senza alcuna motivazione circa le ragioni della

stessa, se non quella del riferimento alla facoltà contemplata dalla

normativa regionale (art. 9 comma 3 della l.r. 10/2000).

L'assenza di procedimentalizzazione della revoca e il carattere

arbitrario della stessa nonché la violazione di elementari regole di

trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa integrano,

secondo la Procura, gli estremi della gravità della colpa sia per l'allora

Presidente della Regione Rosario Crocetta sia per l'avv. Stefano Polizzotto, che non avrebbe svolto diligentemente la sua funzione di Capo della Segreteria tecnica, tanto da non rappresentare al Presidente le corrette modalità procedurali della revoca.

Ciò premesso, la Procura ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento dell'importo di euro 244.567,33 addebitabile a ciascuno di essi con responsabilità parziale equivalente per un importo di euro 122.283,66 oltre rivalutazione e interessi.

B)- Si è costituito con comparsa di risposta depositata il 20 febbraio 2019 il convenuto Crocetta Rosario, il quale ha dedotto quanto segue:

1)- Prescrizione dell'azione erariale. Ad avviso del convenuto, nella fattispecie in esame il Giudice del lavoro non ha pronunciato alcuna condanna di risarcimento del danno in favore del Bossone ma si è limitato a riconoscere il diritto di credito al medesimo spettante in virtù dell'art. 41 CCRL; di conseguenza, l'esborso è stato l'adempimento di una prestazione cui la Regione era contrattualmente obbligata. Pertanto, la Procura avrebbe semmai dovuto configurare un danno diretto e non un danno indiretto. In ogni caso, il danno si è concretizzato il 22 novembre 2012, sicché si sarebbe verificata ormai la prescrizione quinquennale.

2)- Legittimità della condotta del Crocetta, che ha fatto corretta applicazione delle norme sullo *spoils system*, poiché: a)- il provvedimento di revoca è stato esercitato in base al contratto, sicché ha natura di atto negoziale e non di provvedimento; b)- il decreto di revoca è comunque congruamente motivato, richiamando

espressamente l'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e l'art. 41 del CCRL nonché la giurisprudenza costituzionale; c)- la legge e il CCRL sacrificano *ex ante* l'interesse patrimoniale dell'ente a quello della fiducia tra l'organo politico e i dirigenti apicali; d)- il venir meno del rapporto di fiducia si fonda su plurimi elementi oggettivi, fra cui la grave situazione finanziaria della Regione anche per fatti verificatisi quando il Bossone era Ragioniere generale, come si evince dalla decisione n. 2/2013 delle SS.RR. per la Regione siciliana relativa alla parificazione del rendiconto 2012; e)- il Bossone non era esperto della normativa contabile della Regione siciliana, sicché successivamente fu preferito il dott. Mariano Pisciotta, dirigente regionale che conosceva molto bene la normativa finanziaria regionale.

3)- La giurisprudenza costituzionale, richiamata dalla Procura si riferisce, in realtà, allo *spoils system* relativo a figure dirigenziali non apicali e non a figure apicali come quella del Ragioniere generale. Lo *spoils system* è finalizzato ad assicurare continuità e convergenza tra organi politici e dirigenti di vertice. Per contratto il Bossone era dirigente generale preposto ad una struttura di massima dimensione, ossia ad un Dipartimento, così come previsto dall'art. 7 della L.R. 10/2000. Il presidente Crocetta si è dunque limitato ad applicare pedissequamente l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000.

4)- Insussistenza del nesso di causalità tra la condotta imputata e l'asserito danno erariale. Alla luce dell'art. 41 CCRL, pur laddove il decreto di revoca fosse stato ampiamente motivato, l'Amministrazione

avrebbe comunque dovuto corrispondere al Bossone il trattamento economico residuo sino alla prevista scadenza dell'incarico.

5)- Erronea imputazione causale del danno. La Giunta regionale con specifica deliberazione ha ratificato il decreto del Presidente, che altrimenti sarebbe stato caducato. Il contributo causale della Giunta è stato quindi determinante.

6)- Insussistenza della colpa grave, poiché il Crocetta ha soltanto applicato la normativa vigente; in analogia fattispecie la Corte dei Conti, Il sez. appello, n. 991 del 4 ottobre 2016 ha assolto il Presidente di altra Regione.

7)- Assenza del danno nei confronti del Bossone, che infatti ha ricevuto quanto spettante contrattualmente e non un risarcimento.

8)- Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La revoca del dirigente generale costituisce un atto di alta amministrazione collegato all'*intuitus personae*; il Bossone non godeva della necessaria fiducia da parte del presidente Crocetta.

9)- Errata quantificazione del danno; occorre sottrarre gli importi per spese legali (euro 5.103), per IRAP (euro 18.759,88), per IRPEF (euro 90.448,82).

Il convenuto Crocetta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

C)- Si è costituito Polizzotto Stefano con comparsa di risposta depositata il 20 febbraio 2019.

Il convenuto ha dedotto:

1)- l'invito a dedurre sarebbe nullo con conseguente inammissibilità della citazione. Nell'invito a dedurre, infatti, -secondo la tesi difensiva-

non è stata definita la condotta (attiva o omissiva) contestata al Polizzotto e non è stato neppure chiarito quale sia stato il suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, essendosi la Procura limitata ad affermare che il Polizzotto svolse la sua funzione di Capo della segreteria con censurabile trascuratezza.

2)- Il Polizzotto è rimasto totalmente estraneo alla formazione del decreto presidenziale n. 576/2012, poiché non gli è mai stato richiesto alcun supporto da parte del presidente o della Giunta.

3)- Inammissibilità dell'atto di citazione per intervenuta prescrizione, essendo questa decorsa dalla data del pagamento delle maggiori retribuzioni al dirigente generale subentrato al Bossone.

4)- Infondatezza dell'atto di citazione, poiché non sussistono i presupposti per il danno erariale a carico del Polizzotto, che non ha partecipato alla formazione del decreto presidenziale. Al riguardo, si evidenzia che il Dipartimento della funzione pubblica ha ripetutamente chiarito alla Procura che non vi è stato alcun previo atto procedimentale e nessun parere preliminare da parte del Polizzotto. Ciò dimostra che non vi è quindi stato alcun coinvolgimento del convenuto nell'elaborazione del decreto di revoca, che è stato assunto personalmente dal Presidente, che ha poi chiesto la ratifica alla Giunta, la quale, a sua volta, vi ha provveduto con deliberazione n. 466 del 30 novembre 2012.

5)- Dalla documentazione acquisita dalla Procura risulta che il Polizzotto si limitò soltanto alla notifica e alla trasmissione dell'atto presidenziale, cioè meri adempimenti formali che non si inseriscono

nella sequenza causale imputabile soltanto al Crocetta e alla Giunta. Il Polizzotto nella sua relazione sull'attività svolta come capo della segreteria tecnica dal 12 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, infatti, non ha menzionato il provvedimento di revoca.

6)- Erroneità dell'atto di citazione in merito alla non addebitabilità della responsabilità alla Giunta. Secondo il convenuto, la deliberazione della Giunta n. 466 del 2012 costituisce l'atto essenziale, da cui è scaturito il danno; infatti, in assenza di tale provvedimento di ratifica, il decreto presidenziale non avrebbe prodotto effetti. La Corte dovrà tener conto di tale circostanza ai sensi dell'art. 83 c.g.c. ai fini dell'eventuale quantificazione del danno addebitabile agli odierni convenuti.

7)- Insussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che il Polizzotto, non essendo stato investito della procedura di revoca, non poteva intervenire. Il decreto di revoca, infatti, rientra nella competenza della Giunta e del Presidente della Regione; tale atto, comunque, risulta congruamente motivato.

8)- In ordine all'eventuale quantificazione del danno, il convenuto ha ribadito che, poiché la Giunta regionale ha ratificato con la deliberazione n. 466/2012 il decreto presidenziale, tale deliberazione di Giunta si inserisce in maniera determinante nella sequenza causale, che avrebbe provocato il danno. La Corte, dunque, dovrebbe considerare la mancata chiamata in giudizio dei componenti della Giunta ai fini dell'addebito.

9)- Sempre in ordine alla quantificazione del danno, la difesa ha osservato che il Polizzotto era stato designato come capo della

segreteria tecnica soltanto il 14 novembre 2012, cioè pochi giorni prima del decreto autonomamente adottato dal Presidente, ed era impegnato proprio in quei giorni nella complessa attività di organizzazione della segreteria.

10)- La Procura non ha contestato la possibilità di operare la revoca del Bossone, ma le modalità concrete in cui tale revoca è avvenuta con violazione della trasparenza procedimentale e dell'obbligo di motivazione. In realtà, ad avviso del convenuto, la revoca era ammissibile e il Bossone avrebbe avuto diritto al compenso ai sensi dell'art. 41 CCRL. Il danno erariale va semmai ravvisato nella maggiore retribuzione poi corrisposta al dott. Mariano Piscotta, nominato Ragioniere generale al posto del Bossone.

Il convenuto Polizzotto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2019 il Pubblico ministero e i difensori dei convenuti hanno insistito nei rispettivi atti.

La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente respinta l'eccezione proposta dal convenuto Polizzotto Stefano, che ha prospettato l'inammissibilità della citazione per effetto dell'asserita assoluta genericità dell'invito a dedurre. Ad avviso della difesa, infatti, nell'invito a dedurre la Procura non avrebbe compiutamente definito la condotta attiva o omissiva contestata al Polizzotto e non avrebbe specificato quale sarebbe stato il suo contributo causale nella realizzazione del danno contestato, essendosi limitata ad affermare che lo stesso "*non svolse o svolse con*

censurabile trascuratezza” le sue funzioni di Capo della segreteria tecnica; soltanto in citazione la Procura avrebbe cercato di specificare la condotta imputata al Polizzotto, che si sarebbe articolata sia una componente attiva (attività istruttoria propedeutica all’adozione degli atti amministrativi e notifica) sia in una componente omissiva (mancata doverosa rappresentazione dell’incompetenza del Presidente della Regione).

L’eccezione non merita accoglimento. In primo luogo, il Collegio rileva che l’invito a dedurre contiene una esposizione dettagliata dei fatti riferiti ai convenuti e ha indicato in modo sufficientemente chiaro la condotta imputata al Polizzotto, che sarebbe asseritamente consistita nel negligente esercizio delle funzioni istruttorie di competenza del Capo della Segreteria tecnica in relazione al Decreto del Presidente della Regione n. 576 del 22 novembre 2012, che è all’origine del presente giudizio. Proprio tale negligenza -secondo il Pubblico Ministero- avrebbe condotto causalmente all’emanazione del summenzionato decreto presidenziale e, quindi, al danno contestato.

In secondo luogo, il Collegio osserva che l’atto di citazione risulta coerente con l’invito a dedurre e -diversamente da quanto prospettato dal convenuto- non è il primo atto, con il quale sarebbero stati esposti gli elementi essenziali del fatto e la presunta condotta attribuita al Polizzotto. Invero, l’art. 87 c.g.c. prevede che: “1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza

acquisiti a seguito delle controdeduzioni". Tale disposizione va interpretata nel senso che la necessaria corrispondenza tra l'invito a dedurre e la citazione deve riguardare soltanto i fatti essenziali della fattispecie di responsabilità e non anche le ragioni giuridiche e i fatti secondari che compongono la *causa petendi* della citazione. In breve, non occorre che vi sia piena e totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, sicché la difformità tra i due atti può condurre alla declaratoria di inammissibilità della citazione, soltanto quando quest'ultima indichi fatti principali nuovi non presenti nell'invito a dedurre. Solo in questa ipotesi viene meno lo scopo dell'invito a dedurre, che mira a consentire al presunto responsabile la possibilità di sottoporre le sue ragioni al vaglio del Pubblico ministero, così da evitare il giudizio di responsabilità.

Nell'odierno processo il Collegio osserva che vi è sostanziale coincidenza tra i fatti principali esposti nell'invito a dedurre e quelli indicati nell'atto di citazione, che, peraltro, prende in considerazione le argomentazioni difensive ampiamente formulate in sede di controdeduzioni dal convenuto, che, quindi, era consapevole dei comportamenti oggetto di contestazione.

L'eccezione va pertanto respinta.

Passando all'esame del merito, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata sotto diversi profili da entrambi i convenuti. La difesa del Crocetta ha sostenuto che l'esborso effettuato dalla Regione in favore del Bossone non costituirebbe un'ipotesi di danno indiretto, con conseguente decorrenza della prescrizione dal 14 aprile 2016,

data della pronuncia della sentenza n. 840/2016 del Tribunale di Palermo avente ad oggetto l'accoglimento delle domande del Bossone; si tratterebbe, semmai, di un danno diretto legato all'adempimento di una prestazione cui la Regione era contrattualmente obbligata per effetto dell'art. 41 CCRL del comparto dirigenziale e del decreto presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012, ratificato dalla Giunta con deliberazione n. 466 del 30 novembre 2012. Secondo la difesa, la prescrizione, quindi, sarebbe decorsa da tale data e si sarebbe consumata ancor prima della notificazione dell'invito a dedurre avvenuta il 21 maggio 2018.

Il convenuto Polizzotto, invece, ha sostenuto che il danno eventualmente consisterebbe nella maggiore retribuzione corrisposta al dott. Mariano Pisciotta, per effetto dell'incarico di dirigente generale conferitogli nel 2012 dopo la revoca del Bossone, al quale comunque spettavano le retribuzioni sino alla scadenza naturale del contratto ai sensi dell'art. 41 CCRL. La prescrizione, quindi, decorrerebbe dalla data di pagamento delle maggiori retribuzioni in favore del dott. Pisciotta e si sarebbe verificata per quelle a lui corrisposte prima del 21 maggio 2013, tenuto conto che il primo atto interruttivo è rappresentato dall'invio a dedurre notificato il 21 maggio 2018.

Tali eccezioni di prescrizione vanno respinte. Al riguardo, il Collegio osserva che -secondo la prospettazione della Procura- il danno è rappresentato dall'esborso di euro 244.567,33 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) sopportato dalla Regione siciliana in favore del dott. Biagio Bossone per effetto della sentenza n. 840 del 2016 del

Tribunale di Palermo, pronunciata il 14 aprile 2016 e passata in giudicato. Poiché l'impegno e la liquidazione del predetto importo sono stati doverosamente disposti con il decreto dirigenziale n. 8603 del 22 dicembre 2016, al fine di dare esecuzione alla summenzionata sentenza ormai passata in giudicato, il decorso della prescrizione è cominciato proprio dal 22 dicembre 2016, data di emanazione del decreto dirigenziale, ed è stato quindi interrotto dalla valida notificazione degli inviti a dedurre avvenuta nel mese di maggio 2018.

Tale interpretazione della Sezione è coerente con i principi che sono stati espressi nella sentenza delle Sezioni riunite del 15 settembre 2011 n. 14/QM e che possono valere per qualunque esborso dell'Amministrazione sia per responsabilità extracontrattuale, sia per responsabilità contrattuale; le Sezioni Riunite hanno affermato che: *“La prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa per il danno che lo Stato o l'ente pubblico ha dovuto risarcire ad altri per colpa del dipendente decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento a favore del terzo danneggiato”*. In tale pronuncia le Sezioni riunite, infatti, hanno chiarito: *“Che l'obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo - almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione - ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni.*

Per altro verso, l'esistenza di un'obbligazione risarcitoria e, quindi, di un debito costituente passività patrimoniale, non può dirsi che per la

P.A. integri un danno certo ed attuale, tutelabile, quindi, in termine di azione di rivalsa o, rectius, di azione di responsabilità per danno indiretto, almeno fino a quando tale obbligazione non trovi essa stessa concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo e, quindi, nella destinazione di risorse finanziare pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato...”.

In sintesi, poiché la prescrizione ha cominciato il suo decorso il 22 dicembre 2016, giorno di adozione del decreto dirigenziale n. 8603 esecutivo della sentenza n. 840/2016 del Tribunale di Palermo, gli inviti a dedurre, in quanto notificati il 21 maggio 2018, hanno validamente interrotto la prescrizione.

Non appare peraltro conducente la tesi del convenuto Polizzotto, secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data di corresponsione delle maggiori retribuzioni al dott. Pisciotta, in quanto subentrato al Bossone. Il Collegio, infatti, ritiene che, in generale, l'eccezione di prescrizione deve essere formulata con riferimento specifico alla prospettazione articolata dal Pubblico Ministero in citazione e non può quindi ricollegarsi a fatti totalmente diversi. Nell'odierna vicenda la Procura non ha neppure accennato ad alcun danno relativo al pagamento delle retribuzioni in favore del dott. Pisciotta, sicché il convenuto non può invocare la prescrizione e la sua decorrenza in relazione a fatti non evocati nell'atto introduttivo del giudizio.

Nel merito, le domande formulate dal Pubblico ministero non possono essere accolte per insussistenza dell'illiceità delle condotte.

La Corte ritiene preliminarmente che debba esaminarsi la disciplina dello *spoils system* nella Regione siciliana. L'art. 9, rubricato "*Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali*", della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, stabilisce -nei commi 3 e 4- che: "3. *Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.*

4. *L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8 [n.d.a. soggetti esterni all'Amministrazione]*".

Va aggiunto che l'art. 4 della medesima legge n. 10 del 2000 individua le tipologie delle strutture amministrative della Regione: "1. *L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base [...]*

2. *[...] Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di*

massima dimensione [...]

3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti”.

La tabella A della legge regionale n. 10 del 2000 individua come struttura di massima dimensione sia il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale sia il Dipartimento delle finanze e del credito, cui era preposto il dott. Bossone.

L'art. 7 della medesima legge n. 10 del 2000, poi, elenca le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione: “1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;

f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;

h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;

m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali

di cui al presente articolo sono definitivi.

4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o Ragioniere generale”.

E' chiaro che, alla luce di tale normativa, nella Regione siciliana il Dirigente generale preposto a un Dipartimento -quale era il Bossone- occupa un ruolo apicale a diretto contatto con il vertice politico.

Tanto premesso, va osservato che con decreto del Presidente della Regione n. 566 del 14 febbraio 2012, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 48 del 7 febbraio 2012, veniva conferito al dott. Biagio Bossone, esterno all'Amministrazione regionale, l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione; con decreto del medesimo Presidente della Regione n. 6190 del 20 settembre 2012, per effetto della deliberazione di Giunta n. 326 del 6 settembre 2012, veniva attribuito allo stesso Bossone l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito.

E' quindi evidente che il Bossone veniva preposto dalla precedente Giunta a strutture di massime dimensioni (Dipartimento del bilancio – Ragioneria generale e Dipartimento delle finanze e del credito), sicché nei suoi confronti ben poteva applicarsi il summenzionato art. 9, comma 3, della legge n. 10 del 2000, ai sensi del quale: *“Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si*

provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza".

Tale norma, indicata -quale suo presupposto giuridico- dal decreto del Presidente della Regione n. 576 del 22 novembre 2012 (avente ad oggetto la revoca degli incarichi di dirigente generale nei confronti del Bossone), ha introdotto nell'organizzazione regionale lo *spoils system*, che è quel sistema in virtù del quale il rinnovo del vertice politico può comportare la cessazione degli incarichi dirigenziali.

Occorre sottolineare che la disciplina regionale, oltretutto, non sembra porsi in contrasto con i principi elaborati dalla Corte costituzionale, che ha ripetutamente censurato quelle norme che comportano forme di decadenza automatica dei dirigenti in presenza di una nuova maggioranza politica; tali norme, infatti, sono state ritenute lesive dei principi costituzionali di imparzialità e di continuità dell'azione amministrativa e, anche, con il principio del giusto procedimento (Corte Costituzionale n. 233/2006). L'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2000 non fissa alcun meccanismo di automatica decadenza.

La giurisprudenza costituzionale, in realtà, ha distinto fra gli incarichi apicali e quelli non apicali. Con riguardo a questi ultimi, si è ribadito che è necessario garantire la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione deve esternare le ragioni (connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa), per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione dell'incarico sino alla scadenza

contrattualmente prevista; dall'altro, al dirigente non apicale va assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato (cfr. Corte Costituzionale, n. 103 del 2007; vds. pure cfr. Corte Costituzionale n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007).

La Corte Costituzionale, di converso, ha ritenuto costituzionalmente legittimo lo *spoils system* quando è riferito a posizioni apicali (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 124 del 2011 e n. 233 del 2006), del cui supporto l'organo di governo si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico amministrativo (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 2010).

Nella vicenda in esame è indubbio che al Ragioniere generale, che è un dirigente generale, spetta un ruolo apicale di estrema importanza, atteso che egli fornisce l'indispensabile supporto tecnico amministrativo, di cui la Giunta regionale si serve per l'attività di indirizzo politico-amministrativo sul cruciale versante della gestione e della programmazione finanziaria ed economica. Non va sottovalutato il fatto che il Ragioniere generale elabora gli schemi dei fondamentali atti del ciclo di bilancio (bilancio di previsione, assestamento, rendiconto), che poi sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale e vengono trasfusi in legge. E' quindi necessario che tra il Ragioniere generale e la Giunta regionale vi sia un particolare rapporto di fiducia e di sintonia dello stesso con gli obiettivi di politica economica

e finanziaria perseguiti dal governo regionale. A tal proposito, il Collegio rileva che dal verbale n. 36 della seduta del 30 novembre 2012 della Giunta regionale risulta che il Presidente della Regione, illustrando i punti più salienti del programma del nuovo governo regionale, ha indicato numerose iniziative in campo finanziario e gestionale in forte discontinuità con la precedente Giunta regionale, che si era avvalsa come Ragioniere generale del dott. Bossone. Il Presidente Crocetta, infatti, elencava seguenti obiettivi: riduzione degli sprechi, liquidazione delle società partecipate, incremento dell'utilizzo dei fondi strutturali, ridefinizione del Patto di stabilità con il governo nazionale, individuazione di ulteriori e numerose tipologie di spese da escludere dal conteggio rilevanti ai fini del patto di stabilità, più corretta impostazione dei documenti finanziari per l'anno 2013.

In sintesi, il Bossone ricopriva un incarico apicale di estrema importanza e, quindi, connotato dal carattere della fiduciarità, al quale non sono estensibili i principi (contraddittorio, procedimentalizzazione ed estesa motivazione) fissati dalla Corte costituzionale per l'applicazione dello *spoils system* a dirigenti non apicali.

Occorre rilevare, poi, che il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 10 del 2000 stabilisce che: *"L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente"* ma non disciplina il procedimento sotteso alla conferma, alla modifica o alla revoca di cui al comma 3 del medesimo art. 9.

Va ritenuto che, in assenza di specifica regolamentazione, per la

revoca del dirigente generale valga la regola del *contrarius actus*, secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo il medesimo procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo procedimentale. Ciò significa che anche alla revoca va esteso il procedimento regolato dall'art. 9, comma 4, sicché essa può avvenire con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale.

Nell'odierna fattispecie il Collegio rileva che, in realtà, non è stato seguito il procedimento sopra delineato, poiché il decreto del Presidente della Regione n. 576 del 22 novembre 2012 è stato emanato in assenza di una previa deliberazione della Giunta regionale; tale vizio, tuttavia, è stato sanato *ex tunc* con la deliberazione della Giunta n. 466 del 30 novembre 2012. Quest'ultima, che richiama espressamente il citato decreto presidenziale, reca la seguente premessa: *“Considerato che il nuovo Governo regionale, con il succitato decreto presidenziale, manifestando l'intendimento di avviare un processo di razionalizzazione e riduzione dei Dipartimenti regionali, anche nelle politiche di spending review al fine di conseguire significativi risparmi di spesa ed una migliore ottimizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa ed, altresì, avuto riguardo all'orientamento ormai consolidato ed uniforme della Corte costituzionale, la quale ha sancito la legittimità dello spoils system relativo agli incarichi apicali affidati intuitu personae, ha esercitato la facoltà di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10/2000,*

revocando anticipatamente, rispetto alla scadenza naturale, gli incarichi di Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle Finanze e del credito dello stesso prof. Bossone Biagio”.

Pertanto, la medesima deliberazione di Giunta si esprime nel senso di “di fare propri gli effetti del Decreto del Presidente della Regione n. 576 del 22 novembre 2012, che si intende ratificato, con il quale sono stati revocati gli incarichi” summenzionati. Ne consegue che il vizio procedimentale del citato decreto presidenziale n. 576 del 2012 è stato sanato *ex tunc* dalla deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 30 novembre 2012. La ratifica, infatti, rientra nella più ampia categoria degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività dei suoi effetti sananti e dalla particolarità del vizio, l’incompetenza in senso proprio che affligge l’atto soggetto a sanatoria. Costituiscono elementi sufficienti della ratifica l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico e la volontà dell’organo di assumere l’atto viziato da incompetenza.

Nella sequenza causale della revoca del dott. Bossone assume dunque carattere principale e determinante la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 2012, in assenza della quale il decreto presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012 sarebbe stato invalido ed avrebbe spiegato i suoi effetti in maniera precaria.

La decisione della Giunta di ratificare il decreto presidenziale di revoca ha quindi interrotto il nesso di causalità tra il citato decreto e il pagamento in favore del Bossone, nel senso che tale esborso va imputato a tutti i componenti della Giunta regionale.

Va pure notato che il summenzionato decreto presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012, diversamente da quanto prospettato dalla Procura contabile, ha una motivazione completa (sia pure sintetica), poiché indica chiaramente sia i suoi presupposti giuridici, fra i quali l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000, sia i presupposti fattuali (*“considerato che è intendimento del nuovo governo regionale avviare un processo di razionalizzazione e riduzione dei Dipartimenti regionali, anche nelle politiche di spending review al fine di conseguire significativi risparmi di spesa ed una migliore ottimizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa”*). Tale motivazione, peraltro, è pedissequamente ripetuta nella deliberazione della Giunta n. 466 del 30 novembre 2012, atto determinante per il perfezionamento della revoca del Bossone.

In definitiva, non può trovare accoglimento la prospettazione dell'atto di citazione, che non contesta il venir meno del rapporto fiduciario tra il Bossone e il presidente Crocetta, quale presupposto della revoca, bensì la *“totale mancanza di esplicitazione delle ragioni per cui tale rapporto di fiducia tra il Presidente della Regione e il dirigente revocato sarebbe venuto meno”*. Al riguardo, il Collegio ribadisce che, in primo luogo, il decreto presidenziale n. 576/2012 è dotato di una motivazione adeguata, integralmente ripresa dalla deliberazione di Giunta n. 466 del 2012. In secondo luogo, in considerazione del fatto che il Bossone ricopriva un incarico di livello apicale, essendo preposto quale dirigente generale – ragioniere generale ad una struttura di massima dimensione, non sarebbe stata necessaria una motivazione ampia,

avuto riguardo sia al chiaro tenore letterale dell'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale n. 10 del 2000 sia alla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha imposto una particolare procedimentalizzazione (con puntuale obbligo di contraddittorio e di dettagliata motivazione) solo per gli incarichi non apicali e di non diretta collaborazione con il vertice politico.

Per la comprensione della fattispecie in esame, poi, occorre tenere conto della sentenza n. 840 del 14 aprile del 2016 del Tribunale di Palermo – Sezione lavoro, che si è pronunciata sul ricorso proposto da Bossone Biagio per ottenere la condanna della Regione al pagamento degli importi a lui spettanti. Proprio sulla base di tale sentenza, ormai passata in giudicato ed esecutiva, infatti, il dirigente del Dipartimento della funzione pubblica ha disposto -in favore del Bossone- il pagamento dell'importo di euro 244.567,33, che -secondo la Procura- costituirebbe il danno erariale.

Il Giudice civile ha rilevato che: *“Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente, pur domandando l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca disposto con DPRS n. 576/GAB del 22 novembre 2012, non ne ha tuttavia chiesto l'annullamento, limitando la propria domanda alle conseguenze patrimoniali scaturenti dalla disposta revoca, manifestando così carenza di interesse in ordine alla declaratoria di illegittimità del provvedimento medesimo.*

Dalla revoca degli incarichi dirigenziali è derivata la risoluzione anticipata dei contratti di lavoro sottoscritti dalle parti con applicazione, per quanto non espressamente previsto dal contratto individuale, delle

disposizioni del CCRL (cfr. art. 9 del contratto di lavoro sottoscritto in data 6.4.2012 e art. 8 del contratto di lavoro sottoscritto in data 31.10.2012); in particolare, per quanto ivi d'interesse, l'art. 41 del CCRL prevede che: "1. La risoluzione anticipata del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale rispetto alla scadenza può avere luogo nei seguenti casi: I. Unilateralmente da parte dell'Amministrazione: a) per motivate ragioni organizzative e gestionali; b) nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/00; c) in seguito all'accertamento dei risultati negativi sulle prestazioni operative e sul comportamento organizzativo effettuato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 39; d) in seguito a rinvio a giudizio per reati penali commessi contro l'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni connesse all'attività a cui è preposto, secondo le norme di cui all'art. 57. [...]

nell'ipotesi di cui alla lettera b) i dirigenti hanno diritto al trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto fino alla scadenza naturale del contratto e comunque almeno per un anno o alternativamente ad un incarico equivalente".

[...] deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico fondamentale stabilito dai contratti individuali (euro 220.704,45), [...] non potendosi computare la retribuzione di risultato in mancanza della positiva verifica da parte dell'Amministrazione dei risultati raggiunti [...]

Attesa la carenza dei presupposti di legge, non spetta alcun risarcimento al ricorrente, il quale non ha peraltro specificamente

allegato e provato alcun danno”.

Dalla sentenza emerge chiaramente che le pretese del Bossone hanno trovato accoglimento non già in conseguenza di un'eventuale illiceità o illegittimità del decreto presidenziale n. 576 del 2012 ma per effetto dell'applicazione inevitabile dell'art. 41 del CCRL del comparto della dirigenza applicabile *ratione temporis*, trattandosi di clausola richiamata nei contratti individuali di lavoro.

In altri termini, pure a fronte di un provvedimento di revoca ampiamente motivato ed emesso a seguito di un lungo procedimento amministrativo connotato dal contraddittorio con l'interessato, la Regione non avrebbe potuto evitare l'esborso in favore del Bossone proprio a causa dell'art. 41 CCRL sopra citato, che -per le parti che interessano nella presente vicenda- dispone: “1. *La risoluzione anticipata del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale rispetto alla scadenza può avere luogo nei seguenti casi:*

I. Unilateralmente da parte dell'Amministrazione: ...b) nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/00;.. 2. ... nell'ipotesi di cui alla lettera b) i dirigenti hanno diritto al trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto fino alla scadenza naturale del contratto e comunque almeno per un anno o alternativamente ad un incarico equivalente”.

La revoca dell'incarico conferito al dott. Bossone avrebbe comunque portato all'applicazione del citato art. 41 CCRL. Su tale clausola del CCRL, nondimeno, il Collegio non può non esprimere una valutazione assolutamente negativa, trattandosi di una clausola palesemente

contraria a qualsiasi principio di logica, di buon andamento, di sana gestione finanziaria, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, piegata a logiche clientelari e destinata ad alimentare fenomeni di *mala gestio*. La parte pubblica, a suo tempo, non avrebbe dovuto sottoscrivere una siffatta clausola e avrebbe dovuto chiederne la rinegoziazione, pur con il rischio di un aspro conflitto con le organizzazioni sindacali. Nei contenziosi instaurati dai dirigenti revocati la difesa dell'Amministrazione, poi, avrebbe dovuto chiedere la declaratoria di nullità dell'art. 41 CCRL per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Nulla di tutto ciò è purtroppo accaduto nel corso degli anni, poiché i governi e le maggioranze che si sono succedute nella Regione hanno accettato la persistente vigenza dell'art. 41 CCRL e il connesso spreco di risorse pubbliche, ignorando qualunque considerazione per l'interesse pubblico e per le esigenze di equità.

Vengono dunque a rilievo condotte di natura negoziale o di tipo processuale che -come è evidente- esulavano dalle competenze del Crocetta, Presidente della Regione, e del Polizzotto, Capo della segreteria tecnica.

In breve, in sede di revoca dell'incarico conferito al Bossone, il Crocetta non avrebbe potuto evitare l'applicazione dell'art. 41 CCRL, che è stato inserito per la prima volta nel contratto collettivo per la dirigenza per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e, quindi, in un periodo in cui gli odierni convenuti non erano titolari delle cariche per le quali oggi sono stati evocati in giudizio.

Oltretutto, la previsione delle sicure conseguenze onerose della revoca, derivanti dall'art. 41 del CCRL, non poteva impedire al Crocetta di esercitare legittimamente -come è avvenuto- la facoltà di revoca prevista dall'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2000. A tal proposito, la Procura sostiene che la consapevolezza di tali conseguenze economiche avrebbe dovuto indurre il Crocetta ad evitare la revoca; tale prospettazione non è condivisibile, poiché si finirebbe per ammettere che la clausola di un contratto collettivo possa vietare di fatto l'applicazione di una norma di legge con una sorta di efficacia sostanzialmente abrogante, che è contraria al vigente sistema delle fonti del diritto.

Va incidentalmente precisato che l'illegittimità di clausole negoziali può semmai condurre al cosiddetto "*danno da contrattazione collettiva*", che è individuabile ogniqualvolta ad un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge; il danno predetto è ascrivibile ai componenti della delegazione pubblica, che ha sottoscritto il contratto collettivo (vds. più ampiamente Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 52 del 15 dicembre 2017). Tale fattispecie, tuttavia, è ben diversa da quella evocata nell'odierno giudizio.

La liceità della condotta del Crocetta comporta quella del Polizzotto, quale Capo della Segreteria tecnica, pur laddove si ritenesse che lo stesso abbia collaborato alla redazione del decreto o abbia omesso di fornire consiglio. In realtà, il Polizzotto va mandato assolto da ogni

addebito, poiché dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta che egli abbia collaborato con il Crocetta nella formulazione o nell'adozione del decreto presidenziale di revoca o alla predisposizione di eventuali atti endoprocedimentali. La Segreteria tecnica si è limitata soltanto alla fase di comunicazione e di notificazione al Bossone; è chiaro che tali attività di mera trasmissione, in quanto successive all'adozione del provvedimento, non possono determinare la responsabilità del Polizzotto per i contenuti del decreto presidenziale, che sono riferibili esclusivamente al Crocetta.

Va aggiunto che il Polizzotto veniva nominato capo della segreteria tecnica con decreto del 14 novembre 2012, sicché -al momento dell'adozione del decreto presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012- non è contestabile il fatto che lo stesso fosse occupato prevalentemente nell'organizzazione della medesima segreteria.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, la domanda formulata dalla Procura erariale nei confronti dei convenuti Crocetta Rosario e Polizzotto Stefano non è, quindi, meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere respinta.

Il rigetto della domanda nel merito nei confronti dei convenuti costituiti, infine, impone al Collegio di pronunciarsi in ordine alla liquidazione delle spese processuali alla luce dell'art. 31 c.g.c., ai sensi del quale:

“1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la

responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa". Nella fattispecie esame, essendo stata esclusa la sussistenza della condotta colposa imputata in atto di citazione ai convenuti, non può procedersi alla compensazione ma -ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le spese devono regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto, all'assoluzione dei convenuti costituiti consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali in loro favore, che vanno poste a carico della Regione siciliana, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione. Tali spese si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00) per Crocetta Rosario e in euro 4.000 (quattromila/00) per Polizzotto Stefano, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole tutte a carico della Regione siciliana, amministrazione nei cui confronti si è instaurato il rapporto di servizio con i convenuti di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

Assolve

Crocetta Rosario e Polizzotto Stefano da ogni addebito;

liquida -a favore dei convenuti- le spese legali nella seguente misura:

euro 4.000,00 (quattromila/00) per Crocetta Rosario ed euro 4.000

(quattromila/00) per Polizzotto Stefano, oltre il 15% per spese generali,

I.V.A. e C.P.A., ponendole tutte a carico della Regione siciliana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 marzo 2019

L'estensore

Il Presidente

F.to Francesco Antonino Cancilla

F.to Guido Carlino

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 06 maggio 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele